REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in persona dei dottori:

Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente relatore

Dott.ssa Giulia VOLPE Componente

Dott. Generoso VALITUTTI Componente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nelle cause civili riunite ed iscritte ai numeri 378/2014 e 1493/2014 R.G., aventi ad oggetto: "altri istituti e leggi speciali" e vertenti

T R A

Curatela del Fallimento FC Nord s.r.l. (già FC Nord srl in liquidazione), in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Giosa, giusta autorizzazione del GD e mandato in calce al ricorso in riassunzione del giudizio interrotto, depositato il 9.11.2018, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato;

ATTORI

E

Costantino Cesare, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Gioia e Giuliano Maffi del Foro di Verona, giusta mandato a margine delle comparse di costituzione e riposta con domanda riconvenzionale depositate nei giudizi riuniti, elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Savino, come in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, FC Nord srl in liquidazione conveniva in giudizio Costantino Cesare, amministratore della società dal 2004 al 4.7.2012, esperendo azione di

responsabilità, ai sensi dell'art. 2476 c.c. e, allegando gravi irregolarità nella gestione sociale, ne domandava la condanna al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale, da liquidare in complessivi € 440.674,60, pari alle somme delle quali egli si sarebbe illegittimamente appropriato, oltre che al risarcimento del ulteriore danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quest'ultimo da liquidare in via equitativa, con vittoria delle spese di lite.

A fondamento della domanda, la parte attrice allegava che il convenuto, amministratore unico della società, in violazione degli obblighi sul medesimo gravanti, si era illegittimamente appropriato della somma complessiva di € 440.674,60 mediante: indebiti utilizzi delle carte di credito societarie per spese personali e comunque estranee agli scopi sociali, prelievi di danaro contante, indebiti rimborsi spese, percezione di emolumenti in difetto di titoli giustificativi, in aperta violazione delle norme statutarie, e delle regole generali di cui agli artt. 1176, 1218,2476 c.c.

Il procedimento era iscritto al numero di ruolo RG 378/2014.

Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto, con atto depositato il 14.5.2014, ed eccepiva: il difetto di competenza per territorio del giudice adito, l'incompetenza per materia della Sezione Civile per essere competente la Sezione Specializzata in materia di imprese, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società, in base alla testuale previsione dell'art. 2476 c.c. in materia di azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata.

La parte, contestata in ogni punto al domanda attorea, domandava, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle seguenti somme: € 90.000,00 a titolo di compensi da gennaio a giunto 2012, € 50.000,00 a titolo di dividendi giusta assemblea dei soci del 27.7.2011, € 30.292,13 a titolo di restituzione conferimenti e rimborsi spese eseguite per conto della società, € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la illegittima revoca dalla carica di amministratore; € 60.000,00 a titolo di compensi per gli anni dal 204 al 2007, ovvero condanna al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia, anche a seguito di liquidazione equitativa.

In via subordinata, e fermi restanti i punti da 2 a 5 della comparsa, il convenuto domandava l'accertamento del suo diritto a percepire il compenso per la carica di amministratore unico ricoperta per gli anni dal 2010 al 2012, da determinare nella misura che fosse ritenuta congrua, e comunque pari ad € 120.000,00 annue, ovvero alla somma minore o maggiore che fosse ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre accessori di legge.

La causa era trattata in diverse udienze e, con ordinanza depositata il 9.3.2015, era disposta l'assegnazione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Con atto di citazione notificato il 13.5.2014, FC Nord in liquidazione conveniva in giudizio Costantino Cesare e, allegata la violazione degli obblighi di corretta gestione societaria giusta artt. 1176, 1218 e 2746 c.c., ne domandava la condanna al risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale, da liquidare in € 99.301,20, pari alle somme delle quali lo stesso si era illegittimamente appropriato per rimborso di canoni di locazione e per restituzioni, senza titolo giustificativo; la medesima parte domandava, inoltre, la condanna del convenuto all'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c. da liquidare in via equitativa .

A fondamento della domanda, la società allegava che il convenuto, mediante attribuzioni ingiustificate di danaro in suo favore , agendo in aperta violazione degli obblighi a suo carico, nella qualità di amministratore unico della società, aveva danneggiato la stessa, depauperando il patrimonio sociale.

Il procedimento era iscritto a ruolo al numero RG 1493/2014.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la parte convenuta con comparsa depositata il 13.1.2015, stante il differimento della prima udienza, disposta ai sensi dell'art. 168 bis comma 5 c.p.c. con decreto del 23.9.2014.

Il convenuto contestava le allegazioni attoree ed articolava le medesime eccezioni di incompetenza per materia, per territorio e di difetto di legittimazione attiva della società; lo stesso proponeva domanda riconvenzionale di condanna della società attrice al pagamento della somma di € 38.670,33 dovuta a titolo di restituzione di somme anticipate, ovvero condanna al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che fosse risultata di giustizia, con interessi legali dal dovuto al saldo.

In via subordinata, e fermo restante il riconoscimento del credito azionato in via riconvenzionale, la parte domandava operarsi la compensazione di esso con gli eventuali crediti che fosse riconosciuti a titolo risarcitorio, in capo alla società attrice.

All'udienza del 25-1-2017, stante il nesso di connessione tra i due procedimenti, ne era disposta la riunione.

La causa era trattata in diverse udienza nelle quali era nominato CTU, in persona della dott.ssa Perasole Maria, con il compito di valutare e stimare le reciproche pretese; la stessa redigeva un elaborato principale ed un relazione a chiarimenti.

All'udienza dell'11.7.2018, dichiarato il fallimento di FC Nord s.r.l. in liquidazione, il giudizio era interrotto e, di seguito, tempestivamente riassunto, stante la sospensione feriale dei termini. con ricorso depositato dalla Curatela il 9-11-2018

Dopo alcuni rinvii la causa era riservata a sentenza ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.

Condivisa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, tempestivamente proposta dal convenuto, va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Potenza, per essere competente il Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in materia di Impresa.

Nell'odierno giudizio è incontestato che il convenuto abbia residenza e domicilio in Verona.

Tale circostanza induceva, correttamente, la difesa del primo ad eccepire che il criterio generale applicabile per l'individuazione del Foro competente era da individuarsi, secondo le regole generali, nell'art. 18 c.p.c.

L'eccezione era contestata dalla parte attrice anche nella prima memoria 183 comma 6 c.p.c., laddove la stessa allegava che, trattandosi di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di danaro, ai sensi degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., era applicabile il foro facoltativo del luogo ove la prestazione doveva essere eseguita, con conseguente competenza del Tribunale di Potenza, atteso che la società aveva sede nella circoscrizione di quest'ultimo.

Nel prosieguo, e segnatamente nella comparsa conclusionale, l'attrice precisava che detta competenza doveva considerarsi sussistente anche in base all'art. 24 L.F.

Gli assunti attorei, tuttavia, sono da disattendere per le seguenti considerazioni, in diritto.

La parte attrice ha esperito azione di responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2476 c.c., allegando che l'appropriazione di somme senza titolo legittimante da parte dell'amministratore, aveva arrecato un danno al patrimonio sociale, pari alle somme indebitamente distratte dal convenuto.

Che si tratti di un'azione risarcitoria è evidente dalla causa petendi della pretesa, come esplicitata nell'atto introduttivo e dalle allegazioni a sostegno, ivi parimenti contenute.

Orbene, come è noto, l'art. 18 c.p.c. prevede, quale criterio ordinario di radicamento territoriale il foro della residenza o del domicilio del convenuto.

L'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro facoltativo, in materia di diritti di obbligazione, anche il luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 168/2003, non mutano i criteri generali di competenza, limitandosi ad attrarre alcune controversie, per materia, alle Sezioni Specializzate, istituite come per legge nel territorio delle diverse Regioni.

Infine, per l'individuazione del luogo dell'adempimento, l'art. 1182 c.c. individua, nel caso in cui il primo non sia desumibile dal contratto o dagli usi, alcuni criteri suppletivi.

Per le obbligazioni pecuniarie, il criterio suppletivo, di cui al comma 3 del menzionato articolo, è il domicilio che il creditore ha al momento della scadenza.

Nel caso in cui alcuno dei predetti criteri sia in concreto applicabile, l'ultimo comma dell'art. 1182 c.c. definisce, quale luogo di adempimento, in via assolutamente residuale, il domicilio che il debitore ha al momento della scadenza.

Orbene, secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità, da quale non si ha ragione di discostarsi, per obbligazione pecuniaria, alle quali è applicabile il criterio di cui al comma 3, si intende solo quella che è convenuta in termini monetari, non avendo tale natura l'obbligazione risarcitoria, nella quale la liquidazione viene demandata al giudice, all'esito di un giudizio. (cfr. Cass. 9632/2018 ma anche nei principi Cass. S.U. n. 17879/2016 e la risalente n. 1460/75)

Quanto, invece, al principio foro fallimentare, di cui all'art. 24 RD 267/1942, lo stesso non può trovare applicazione all'odierna controversia.

In via generale, l'art. 5 c.p.c. prevede che la competenza , come la giurisdizione, si determinino avuto riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.

L' art. 24 L.F. a sua volta prevede che : *"Il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore".*

La Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito, in ordine alla corretta interpretazione della norma ed alle controversie attratte al foro fallimentare, che : "*....Vero è che la formulazione prevista da quest'ultimo articolo è generica e lascia adito a diverse interpretazioni circa la formula "azioni che derivano dal fallimento". Ma è orientamento costante della giurisprudenza che per esse si intendano quelle azioni che sono strettamente connesse al fallimento e che trovano in esso il loro fondamento, come, a titolo esemplificativo, l'azione revocatoria, la responsabilità nei confronti del curatore o le impugnazioni di competenza del Tribunale fallimentare. Tuttavia, tale connessione non è presente nel caso in cui il curatore agisca per recuperare crediti già presenti nel patrimonio del fallito anteriormente l'inizio della procedura concorsuale, poichè l'azione non trova causa nel fallimento, ma è ad esso collegato da mera occasionalità. Non sono, pertanto, attratte nella sfera di competenza del tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, siano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restano soggette a tutte le regole processuali ad essi applicabili ove fossero state promosse dal fallito: e tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei riguardi dei terzi, aventi ad oggetto tanto l'accertamento quanto la condanna alla prestazione. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, nè da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possano essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente. Del resto, questa Corte ha*

ripetutamente affermato che vi è deroga alla vis actractiva della L. Fall., art. 24, per tutte le azioni già presenti in nuce nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, senza che in contrario rilevi il virtuale recupero di mezzi alla massa e salvo che le controversie vengono a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti….". (cfr. la più recente Cass. n. 21009/2020 ma anche Cass. n. 2487/2001)

Alla stregua delle considerazioni in fatto e diritto che precedono, conclusivamente, va dichiarata, con sentenza, stante la rimessione della intera causa al collegio per la decisione, l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

Le spese di lite, come per legge, seguono la soccombenza, e vanno poste a carico della parte attrice ed in favore della parte convenuta. (sul tema anche Cass. n. 7117/2021)

Esse, in base al valore della controversia, alla disposta riunione, alle attività processuali svolte, al valore della causa ed ai criteri tariffari di cui al DM 147/2022, questi applicati in valori sostanzialmente intermedi tra minimi e medi di tariffa, in ragione del livello di complessità del procedimento, sono liquidate in € 20.343,00 (base compenso € 16.843,00 oltre aumento di € 3.500,00 per le fasi processuali espletate nel procedimento riunito sino alla intervenuta riunione)

Quanto, invece, alle spese di CTU, le stesse sono compensate in ragione, da un lato della strumentalità della disposta consulenza all'accertamento delle domande proposte da entrambe le parti, dall'altro della definizione dell'odierno giudizio su di una questione preliminare, che avrebbe potuto trovare risoluzione in una fase anteriore rispetto a quella istruttoria, che si concretizzava nell'accertamento peritale.

In diritto, e come è noto, la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso. (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016 e la recentissima Cass. n. 16074/2023)

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Curatela del Fallimento FC Nord s.r.l. (già FC Nord s.r.l. in liquidazione) nei confronti di Costantino Cesare, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Venezia- Sezione Specializzata in Materia di Impresa;

2) Pone a carico della parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 20.343,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;
3) Spese di CTU, liquidate con separato decreto, compensate.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 13.11.2023

Il Presidente relatore

Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO